

Avvocati, titolo di docente e di professore: le istruzioni del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato su un caso di violazione di alcune imposizioni del Codice Deontologico Forense (sentenza n. 122/2020).

Pubblicato il 08/02/2021

In un esposto presentato da un avvocato nei confronti di una collega, erano stati rinvenuti atti e corrispondenza nei quali lo stesso denunciante aveva utilizzato il titolo di professore. Era accaduto quindi che, presa visione dell'esposto, il COA avesse archiviato l'indagine nei confronti della collega segnalata, aprendo invece l'istruttoria verso il denunciante.

Al termine del procedimento disciplinare veniva inflitta la sanzione dell'avvertimento. Secondo l'accusa l'avvocato aveva utilizzato, in maniera impropria, il titolo di "professore", senza essere docente universitario di materie giuridiche e senza l'indicazione della qualifica, della materia di insegnamento, e della facoltà di appartenenza, così violando alcune imposizioni del Codice Deontologico Forense e, comunque, il dovere di dignità, decoro e probità propri della classe forense.

La questione viene portata all'attenzione del CNF che, con la sentenza 17 luglio 2020, 122 (testo in calce), ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'aver insegnato a corsi di formazione professionale legittimerebbe l'uso del titolo di professore: la norma deontologica consente di utilizzare quel titolo esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche, con l'obbligo, peraltro, di specificare la materia d'insegnamento.

Secondo il CNF non è possibile equiparare lo svolgimento dei due incarichi di insegnamento, e ciò a prescindere dal fatto che, nella carta intestata dell'avvocato ricorrente, mancasse ogni specificazione idonea ad individuare il ruolo ricoperto e l'ambito di esercizio dell'attività di docenza.

Già nel 2005 il COA di Torino aveva chiesto al CNF se sussiste la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso

un'università, di premettere la qualifica di "professore" e, nell'ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell'incarico od anche oltre.

In quell'occasione il CNF aveva specificato che, dovendosi contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all'attività didattica svolta, coi principi di verità e correttezza, l'avvocato che intenda esporre il titolo di professore deve aggiungere, subito dopo, la dicitura "a contratto", con indicata la materia insegnata e l'Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del contratto, e non oltre.

[CNF, SENTENZA N. 122/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 30/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato al COA di Palermo l'1/3/2016 l'Avv. [RICORRENTE] - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], ivi residente in Via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] - impugnava la decisione del COA in data 30/10/2014-28/1/2016, nell'ambito del procedimento n. 31/2014, notificata il 15/2/2016 con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La fase preliminare del procedimento era stata rubricata d'ufficio al n. 31/2014 essendosi stati individuati – in un esposto presentato il 24/10/2013 dallo stesso avv. [RICORRENTE] nei confronti di una collega - atti e corrispondenza nei quali l'avvocato aveva utilizzato il titolo di professore.

Il procedimento disciplinare era stato formalmente aperto il 19/6/2014 con il seguente capo di incolpazione: “per aver utilizzato in maniera impropria il titolo di “professore” senza essere docente universitario di materie giuridiche e senza l'indicazione della qualifica, della materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza così violando l'art. 21 (uso di titoli inesistenti), canone III, che l'art. 17 (informazioni sull'attività professionale) canone principale del Codice Deontologico Forense e, comunque, di aver violato il dovere di dignità, decoro e probità propri della classe forense canoni fondamentali della deontologia come previsti sia dalla norma primaria di cui all'art. 12 della legge professionale del 27/11/1933 n. 1578 che dall'art. 5 del Codice Deontologico Forense.”

Era accaduto quindi che, presa visione dell'esposto dell'Avv. [RICORRENTE], il COA avesse archiviato l'indagine nei confronti della collega segnalata aprendo il 15/5/2014 l'istruttoria preliminare n. 26/2014.

Comunicata in data 1/10/2010 l'apertura del procedimento - deliberato in data 19/6/2010 con fissazione dell'udienza dibattimentale al 30/10/2014 - l'incolpato aveva proposto il 29/10/2010 istanza di ricsuzione nei confronti di alcuni consiglieri, tra i quali il Presidente, assumendo la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 51 n. 3 c.p.c. (astensione per controversia giudiziale in corso) e 52 c.p.c. nella pendenza di un giudizio civile avanti al Giudice di Pace di Palermo.

Tale giudizio civile era stato promosso dall'incolpato censurando che il COA, e nello specifico il presidente ed alcuni (10) consiglieri, non avesse tutelato la sua posizione avendo aperto d'ufficio, e senza contraddittorio, un procedimento disciplinare con una conseguente lesione della reputazione tale da legittimare la richiesta risarcitoria.

L'avv. [RICORRENTE] aveva precedentemente proposto anche un'istanza di riunione dei due procedimenti (rubricati al n. 6/2014 e 26/2014) che il COA di Palermo aveva respinto con delibera 17/6/2014 sul presupposto della loro pendenza in fasi diverse. All'udienza del 30/10/2014 l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato all'istanza di ricsuzione invitando però i consiglieri attinti ad astenersi, onde il COA si era riservato e, all'esito, gli interessati avevano ritenuto di non doversi astenere per mancanza delle condizioni di legge.

All'udienza dibattimentale l'incolpato si era riportato alle conclusioni già svolte chiedendo l'assoluzione, il P.M., aveva chiesto l'archiviazione attesa l'esistenza di altra decisione appena

pronunciata e, all'esito, il COA avendo inflitto la sanzione dell'avvertimento ravvisando sia la violazione dell'art. 21 del CD precedente che vietava "l'uso di titoli inesistenti" sia l'errata informazione resa ex art. 17 1 c. del C.D. previgente.

Con ricorso depositato l'1/5/2016 insorgeva l'incolpato affidandosi a tre motivi e censurando:

1) la mancata menzione, nella decisione impugnata, della ricusazione presentata nel diverso e precedente procedimento n. 31/14 da intendersi comunque estesa al procedimento per il quale era proposto il gravame de quo.

2) la violazione dell'art. 274 cpc per mancata riunione di procedimenti (6/2014 e 31/2014).

3) La rilevanza del fatto di aver insegnato nei corsi per giuristi d'Impresa negando che la indicazione del titolo di professore avesse effetto distorsivo alla luce del ruolo di docente effettivamente svolto.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L'istanza di ricusazione era stata formulata per il procedimento disciplinare n. 31/2014 ed è indubbio che la medesima non potesse essere estesa ad altri procedimenti oggetto di impugnazione non sussistendo una "proprietà transitiva" delle ricusazioni al di fuori del particolare ambito processuale.

Quanto sopra a prescindere dall'avvenuta rinuncia alla ricusazione stessa e dal fatto che la reiterazione delle istanze e la sovrapposizione dei numeri impediscono di comprendere con esattezza a quale procedimento il ricorrente volesse far riferimento.

La ricusazione era infatti stata presentata nel procedimento n. 26/2014 che avrebbe poi dato luogo alla decisione identificata come resa nel procedimento n. 31/2014 ed oggetto della presente impugnazione.

Costituisce dato pacifico, peraltro, che la pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione avendo il "Giudice" l'obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio (SSUU n. 19526/2018)

Non sussiste neppure l'addotta violazione dell'art. 274 c.p.c.

Il C.O.A., a fronte della richiesta di riunione dei procedimenti - asseritamente connessi - non era tenuto, ex art. 274 comma I c.p.c., a disporla d'ufficio: il verbo utilizzato nella norma evoca, indubitabilmente, una facoltà e non un obbligo per il Giudice disciplinare.

Trattavasi di una violazione specifica che, riscontrata in un particolare ambito procedimentale, aveva dato luogo all'apertura del disciplinare d'ufficio sulla scorta di evidenze documentali afferenti ad uno specifico comportamento dell'avv. [RICORRENTE]: non v'era quindi altro che una connessione soggettiva.

Il fatto che l'utilizzazione di un titolo non consentito fosse avvenuta anche in altre occasioni non comporta sicuramente una sorta di "continuazione dell'illecito" o l'unicità dello stesso sì da

legittimare la riunione: si tratta di episodi diversi, accertati con modalità e tempi diversi, con comportamenti differenti dell'interessato.

Tutti tali elementi rendono non censurabile la decisione assunta dal COA.

Assolutamente infondata anche la tesi secondo la quale l'aver insegnato a corsi di formazione professionale legittimerebbe l'uso del titolo di professore: la norma deontologica consente di utilizzare quel titolo esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo di specificare la materia d'insegnamento).

E' di tutta evidenza l'impossibilità di equiparare lo svolgimento dei due incarichi di insegnamento e ciò a prescindere dal fatto che nella carta intestata dell'avv. [RICORRENTE] mancasse ogni specificazione idonea ad individuare il ruolo ricoperto e l'ambito di esercizio dell'attività di docenza.

L'intento confusorio e captatorio appare quindi in re ipsa, risultando del tutto fondate le argomentazioni che, svolte nella decisione impugnata, devono essere qui richiamate.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 36 e 61 L.n. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria